



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040)
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601

Codice fiscale n. 81000850644
Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it

Partita I.V.A. n. 00281000646
Codice Univoco UFGDHV

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

Data 04-08-2025

OGGETTO: Delibera di C.C. n. 3 del 18.02.2025 Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) - Conferma aliquote. Modifica e integrazioni in fase di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'anno duemilaventicinque il giorno quattro del mese di agosto alle ore 18:30, nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Reale Patrizia	Presente	De Feo Nicoletta	Presente
Montalbetti Fabio	Presente	Melchionna Pasquale Enrico	Presente
Cogliani Carmine	Presente	Pecorari Mirko Mariano	Presente
Famiglietti Mario	Presente	Famiglietti Angelo	Assente
Costantino Giuseppe	Presente	Pastore Noè, Matteo	Presente
Maiullo Antonio	Presente		
Presenti n. 10		Assenti n. 1	

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri:

Presiede Patrizia Reale nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo Padovano .

La seduta è' Pubblica

IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**
Data: 04-08-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Monica De Rienzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";
- al comma 749: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";
- al comma 750: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";
- al comma 751: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";
- al comma 752: "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";
- al comma 753: "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";
- al comma 754: "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

Visto altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

"756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n.3 del 18 febbraio 2025 con la quale sono state approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Richiamato il seguente prospetto delle aliquote IMU 2025 allegato alla delibera di C.C. n. 3 del 18.02.2025 :

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,91%

Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,91%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,91%

Considerato che:

- il rendiconto di gestione 2024 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione pari a € 215.971,52, D.C.C. n. 11 del 29.05.2025 per il quale con deliberazione di c.c. n. 13 del 29.05.2025 si procedeva alla contestuale variazione al bilancio di previsione 2025/20278 per il ripiano del disavanzo ai sensi dell'art 188 del TUEL approvato con da D.C.C. n.12 del 29.05.2025;

-dalla rilevazione condotta ai sensi dell'art. 193 TUEL, emerge un disequilibrio di bilancio anche riconducibile a maggiori spese derivanti da incrementi del consumo dell' energia elettrica, istituzione e adeguamento di spese per prestazioni di servizi obbligatori per legge, e dalla necessità di incrementare le ore dei part-time presenti per garantire i servizi essenziali dell'Ente e per il quale non è possibile attuare le misure inizialmente previste dal medesimo articolo, ovvero "le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale" ovvero "la quota libera del risultato di amministrazione", occorre ricorrere, pertanto alla possibilità di modificare le aliquote dei tributi locali ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 193 TUEL, come ultima operazione di riequilibrio finanziario per l'anno 2025

Visti, quindi:

a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

e) il comma 3 dell'art. 193 della legge 267/2000 (TUEL) prevede "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2".

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10_Assenti 1 (Famiglietti Angelo) Votanti 10 voti Favorevoli n. _8_ – Contrari n. _2(Pecorari MirKo Mariano, Pastore Noè Matteo)_ – Astenuti n. 0

DELIBERA

1) di approvare, nel rispetto ed ai sensi dell'art. 193 comma 3 TUEL, per l'anno di imposta 2025 il seguente prospetto (all.1) delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che sostituisce integralmente quello già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18.02.2025.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

2) di stabilire nella misura di € 200 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

3) di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

Infine, stante la necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10, Assenti 1 (Angelo Famiglietti) Votanti 10, voti Favorevoli n. 8 – Contrari n. 2 (Pecorari Mirko Mariano, Pastore Noè Matteo) – Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Monica De Rienzo

IL SINDACO
F.to Patrizia Reale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Angelo Padovano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 01-09-2025 al numero 370 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li **01-09-2025**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Dott.ssa Alessandra Locasale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **01-09-2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Padovano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Angelo Padovano